

Statuto

Copia dell'originale allegato all'atto Notaio Cafiero sub lett. A – Repertorio n. 100.307/17.660

STATUTO SOCIALE DELLA CAMERA CIVILE DI PESARO

– Art.1 –

Denominazione, sede, durata

1. E' costituita nel circondario del Tribunale di Pesaro la "Camera Civile di Pesaro", associazione non riconosciuta senza scopo di lucro, d'ora innanzi anche, brevemente, " Camera Civile".
2. E' sin d'ora stabilito che, laddove la Camera Civile ottenga d'essere associata all'Unione Nazionale delle Camere Civili, la sua denominazione divenga "Camera Civile di Pesaro – Aderente all'Unione Nazionale delle Camere Civili", per gli effetti di cui all'art. III, 2° co., dell'all. A allo Statuto dell'Unione Nazionale delle Camere Civili approvato al Congresso di Napoli il 21 ottobre 2006.
3. La modifica di cui sopra non comporterà variazione statutaria e si produrrà, se e allorquando venga ottenuta l'associazione di cui al comma precedente, per semplice delibera dichiarativa del Consiglio Direttivo.
4. La Camera Civile ha sede presso lo studio professionale del Presidente pro tempore che la rappresenta.
5. La durata della Camera Civile è stabilita a tempo indeterminato.

– Art. 2 –

Finalità

1. La Camera Civile di Pesaro è un'associazione senza scopo di lucro finalizzata alla promozione culturale in materia di diritto civile, nel significato più ampio del termine, comprensivo tanto del diritto sostanziale che processuale, nazionale, internazionale e comunitario; essa è finalizzata altresì all'incentivo ed allo sviluppo delle relazioni tra avvocati civilisti, alla promozione sociale della figura professionale dell'avvocato, in specie civilista, all'ausilio dei praticanti Avvocati nel proprio percorso professionale, alla sensibilizzazione dei cittadini circa le problematiche di diritto civile e di gestione delle controversie di natura civile.
2. A tale scopo Essa potrà:
 - a) promuovere incontri, convegni e conferenze, dibattiti pubblici, riservati o meno agli iscritti;
 - b) organizzare seminari, corsi, incontri di studio finalizzati all'aggiornamento della preparazione culturale e della specializzazione professionale degli Associati e dei Praticanti Avvocati, operando anche di concerto con altre associazioni;
 - c) pubblicare monografie, riviste e periodici; curare l'informatica degli iscritti avendo cura che essa avvenga prevalentemente mediante strumenti informatici; realizzare e mantenere siti internet;
 - d) promuovere ed agevolare il ricorso a soluzioni alternative per la risoluzione delle controversie (ADR), quali l'arbitrato, le procedure di conciliazione e, comunque, di mediazione in genere, anche societaria e familiare, favorendo l'attività professionale dei propri iscritti anche mediante forme di cooperazione con istituzioni pubbliche o private e con altre categorie professionali che abbiano maturato esperienza nel settore specifico;
 - e) valorizzare il rapporto tra Foro e Magistratura ai fini del miglior funzionamento dell'attività giurisdizionale;
 - f) promuovere contatti con le altre Camere Civili, con l'Unione Nazionale delle Camere Civili e con le altre Associazioni Forensi, in particolare con quelle già operanti a livello territoriale;
 - g) rappresentare gli iscritti nei rapporti con l'Ordine professionale forense e con tutte le associazioni di categoria deputate a rappresentare le esigenze forensi, nonché con gli organi rappresentativi della magistratura;

h) promuovere ogni iniziativa utile per il miglioramento, lo sviluppo, la razionalizzazione, la diffusione e l'interscambio, anche comunitario ed internazionale, delle conoscenze in materia civile, organizzando, allo scopo, convegni, dibattiti, gemellaggi, incontri, aderendo ad analoghe associazioni di carattere nazionale ed internazionale ed incentivando comunque i rapporti con esse; i) diffondere le problematiche riguardanti la giustizia civile sia tra gli operatori del diritto sia nelle istituzioni e nella società civile, organizzando, allo scopo, incontri e pubbliche iniziative, promuovendo l'immagine e la funzione dell'avvocato civilista nell'ambito sociale ed elaborando proposte finalizzate all'adeguamento dell'ordinamento civilistico alle esigenze della società ed al miglioramento della giustizia civile;

j) contribuire a migliorare le condizioni di lavoro degli iscritti, in specie degli iscritti più giovani o che versino in stato di bisogno, attraverso iniziative di solidarietà, la stipula di convenzioni ed accordi con prestatori di beni e servizi finalizzati a garantire agli associati condizioni economiche migliori rispetto a quelle generalmente praticate e quant'altro necessario od utile allo scopo; k) compiere, salvo quanto disposto dal comma che segue, qualunque attività, nessuna esclusa, necessaria od utile per il conseguimento dello scopo sociale, ancorché sopra non espressamente riportata.

3. E' fatto divieto di esercitare attività diverse da quelle istituzionali e da quelle ad esse direttamente connesse.

- Art. 3 - Soci

1. Sono requisiti soggettivi per l'ammissione del socio :

- a) l'iscrizione nell'Albo degli Avvocati o nel Registro dei Praticanti tenuti dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pesaro;
- b) lo svolgimento di attività professionale prevalentemente nel campo del diritto civile;
- c) la mancanza di condanne penali per delitti non colposi o di sanzioni disciplinari nell'ultimo quinquennio.

2. I soci della Camera Civile di Pesaro sono:

- a) soci fondatori: i sottoscrittori del presente Statuto, come risultanti dall'atto costitutivo;
- b) soci ordinari: gli avvocati iscritti all'Albo tenuto dall'Ordine degli Avvocati di Pesaro che svolgono la loro attività prevalentemente nel settore del diritto civile;
- c) giovani associati: gli iscritti nel Registro dei Praticanti tenuto dall'Ordine degli Avvocati di Pesaro che non abbiano ancora ottenuto l'iscrizione all'Albo degli Avvocati. I giovani associati divengono soci ordinari al momento in cui comprovino l'avvenuta iscrizione all'Albo degli Avvocati tenuto dall'Ordine degli Avvocati di Pesaro, previa delibera di ammissione;
- d) soci onorari: coloro che, avendo maturato significativa esperienza in campo giuridico, vengano nominati in tale qualifica dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo anche indipendentemente dal possesso dei requisiti soggettivi necessari per la partecipazione all'associazione.

3. Possono essere iscritti alla Camera Civile, ma non possono essere eletti nel Consiglio Direttivo, e se eletti ne decadono per incompatibilità, senza necessità di delibera formale, gli avvocati che facciano parte di uno dei Consigli dell'Ordine del Distretto o del C.N.F. o che ricoprono cariche rappresentative presso gli Enti o gli Organismi di rappresentanza istituzionale e/o di categoria.

- Art. 4 - Ammissione ed esclusione dei soci

1. L'aspirante iscritto non ha diritto all'iscrizione. Egli dovrà presentare domanda al Consiglio Direttivo, corredata dalla proposta di almeno due soci fondatori o di due soci aventi anzianità associativa superiore ad un anno solare effettivo, dichiarando, a pena di inammissibilità della

donna, di aver preso visione ed accettato integralmente lo Statuto, con particolare riferimento alla presente disposizione. La disposizione relativa all'anzianità minima dei soci ordinari non troverà applicazione sino alla conclusione della prima Assemblea convocata dai soci fondatori per la nomina delle cariche sociali così come previsto dall'atto costitutivo.

2. Il Consiglio Direttivo deciderà sulla domanda a proprio insindacabile giudizio a maggioranza dei voti la delibera di ammissione del socio o rigetto della domanda non devono essere motivate, non sono impugnabili neppure dinanzi al collegio dei Probiviri e sono comunicate all'aspirante senza formalità.

3. L'iscrizione ha efficacia per l'anno solare in corso al momento della medesima e si intende tacitamente confermata ove il socio non faccia pervenire dichiarazione di recesso per l'anno successivo, da inviarsi per lettera raccomandata entro il 30 settembre di ciascun anno.

4. La durata del rapporto tra ogni singolo socio e la Camera Civile non può avere durata inferiore all'anno di iscrizione per il quale è versato il contributo annuale. E' espressamente esclusa qualsiasi forma

di iscrizione temporanea dei soci.

5. Il socio può essere escluso dalla Camera Civile con delibera del Consiglio Direttivo allorquando:

- a) abbia perduto i requisiti soggettivi che legittimavano la sua partecipazione;
- b) si sia reso moroso all'obbligo di versare il contributo associativo e tale morosità perduri per oltre trenta giorni a far data dall'apposito invito ad adempiere contenente avviso, in difetto di adempimento, della decaduta dalla qualità di socio; il Consiglio potrà procedere alla spedizione di tale invito solo dopo aver inutilmente inviato all'iscritto almeno due solleciti scritti e sempre che siano decorsi inutilmente almeno dieci giorni dal secondo di tali preventivi solleciti;
- c) abbia tenuto comportamenti incompatibili con la prosecuzione del rapporto sociale od in contrasto con gli scopi statutari, ovvero sia stato sottoposto a richiamo scritto di cui al successivo art. 11, 2° co., lett. g, per più di due volte nel corso di un biennio.

6. Verificandosi l'ipotesi di cui alle lettere a) e c) di cui al comma che precede, il Consiglio Direttivo assumerà i necessari provvedimenti sentito il socio interessato. A tale scopo, quest'ultimo dovrà essere invitato a rendere i necessari chiarimenti con assegnazione di un termine di almeno dieci giorni a decorrere dalla ricezione dell'invito. Nell'ipotesi di cui alla lettera b) di cui al comma che precede il Consiglio Direttivo, deciso inutilmente il termine di trenta giorni ivi previsto, delibera l'esclusione.

7. La delibera di esclusione è immediatamente esecutiva e va comunicata senza indugio e comunque entro dieci giorni dalla sua adozione al socio escluso.

8. Contro la delibera di esclusione, il socio può interporre il ricorso di cui al successivo articolo 14, 3° co., lett. a.

9. Il socio escluso per i motivi di cui alla lettera b) del quinto comma del presente articolo può essere reiscritto, a condizione che, oltre a presentare i necessari requisiti soggettivi, versi i contributi di cui si era reso moroso. Il socio escluso per i motivi di cui alla lettera c) del quinto comma del presente articolo non può essere reiscritto se non siano decorsi almeno tre anni effettivi dal data del provvedimento di esclusione o della successiva delibera del Collegio dei Probiviri confermativa del provvedimento di esclusione.

- Art. 5 - Diritto di voto. Elettorato attivo e passivo

1. I soci fondatori ed i soci ordinari godono del diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.
2. I soci fondatori ed i soci ordinari che abbiano maturato una anzianità associativa superiore ad un anno solare godono di diritto di voto nell'Assemblea straordinaria e possono essere eletti al Consiglio Direttivo ed alle altre cariche previste dallo Statuto. Nel computo dell'anzianità appena menzionata non viene considerato l'eventuale periodo associativo trascorso in qualità di socio onorario o giovane associato. La disposizione relativa all'anzianità minima dei soci ordinari non troverà applicazione nella prima Assemblea ordinaria convocata dai soci fondatori per la nomina delle cariche sociali così

come previsto dall'atto costitutivo.
3. I giovani associati hanno diritto di partecipare all'Assemblea con voto consultivo; essi, in sede di Assemblea annuale, hanno facoltà di nominare un proprio rappresentante, il quale assume la veste di Consigliere aggiunto e può – ove eletto – partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo. Il Consigliere Aggiunto dura in carica un anno, non è rieleggibile per più di tre mandati consecutivi e, qualunque sia la durata del suo mandato, decade comunque con il decadere, per qualsiasi ragione, del Consiglio Direttivo. La nomina del Consigliere Aggiunto è facoltativa e l'eletto deve essere proclamato entro la chiusura dell'Assemblea annuale. La mancata nomina, ovvero l'insorgere di contestazioni relative alla nomina del Consigliere Aggiunto non hanno alcun riflesso sulle operazioni del Consiglio Direttivo. In sede di prima applicazione della presente disposizione e, comunque, sino all'Assemblea annuale da convocarsi entro il 31 gennaio 2008, la nomina del Consigliere Aggiunto potrà pervenire anche a prescindere dall'Assemblea annuale stessa. Il Consigliere Aggiunto in tal modo eletto decade comunque al momento dell'apertura dell'Assemblea che sarà convocata entro il 31 gennaio 2008.
4. I soci onorari non hanno diritto di elettorato attivo o passivo. Essi sono esentati dal pagamento del contributo associativo.

Art.

6

Organi della Camera Civile

1. Sono organi della Camera Civile:
a) il Consiglio
b) l'Assemblea;
c) il Collegio dei Probiviri.
c) il Consiglio
d) il Direttivo;

– Art. 7 – Assemblea

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberativo dell'associazione e viene convocata dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo.
2. Essa può essere ordinaria e straordinaria.
3. I diritti di elettorato attivo e passivo in Assemblea sono regolati dal precedente art. 5.

– Art. 8 – Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria
a) approva la relazione del Presidente del Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo e quello preventivo predisposti dal Consiglio stesso;
b) elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
c) elegge i componenti del Collegio dei Probiviri;
d) delinea il programma di massima della attività della Camera Civile;
e) delibera l'ammissione dei soci onorari su proposta del Consiglio Direttivo;
f) delibera sugli altri oggetti attinenti all'ordinaria amministrazione della Camera Civile che le vengano sottoposti.
2. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo non oltre il 31 gennaio di ciascun anno, mediante avviso scritto contenente il giorno, l'ora e la sede dell'Assemblea, nonché l'ordine del giorno da comunicarsi agli iscritti con qualsiasi mezzo cartaceo, elettronico o telematico, almeno 10 giorni prima dell'adunanza.

- Art. 9 -
Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo allorquando ciò sia richiesto da circostanze particolari, ovvero allorquando ne faccia richiesta scritta indicante gli argomenti da porre all'ordine del giorno almeno la metà dei soci fondatori ed ordinari.
2. Essa è convocata mediante avviso scritto contenente il giorno, l'ora e la sede dell'Assemblea, nonchè l'ordine del giorno da comunicarsi agli iscritti con qualsiasi mezzo cartaceo, elettronico o telematico, almeno 10 giorni prima dell'adunanza.
3. Essa delibera:
 - a) le modifiche dell'atto costitutivo, eccezion fatta per la variazione della denominazione di cui all'art. 1, 2° e 3° co. dello Statuto;
 - b) la decadenza dei componenti del Consiglio nell'ipotesi di cui all'art. 11, 12° co., dello Statuto;
 - c) la variazione della sede sociale;
 - d) lo scioglimento dell'associazione.

- Art. 10 -
Costituzione dell'Assemblea e validità delle deliberazioni

1. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è di prima e seconda convocazione e si riunisce, di regola, presso la sede della Camera Civile, salva la diversa sede indicata nell'avviso di convocazione. Tra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere almeno un'ora.
2. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è valida, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza semplice dei soci; in seconda convocazione essa è valida qualunque sia il numero dei presenti.
3. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti espressi dai soci presenti.
4. L'Assemblea straordinaria delibera con la maggioranza dei 2/3 dei voti espressi dai soci presenti.
5. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, elegge al proprio interno un presidente che ne regola i lavori ed un segretario che coadiuva il presidente, verbalizza le operazioni e sottoscrive i verbali insieme al Presidente. Essi durano in carica per la durata dell'Assemblea e cessano con il cessare della medesima. I verbali dell'Assemblea vengono conservati insieme ai verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo a cura del Segretario della Camera Civile.
6. Laddove l'assembla provveda a nominare i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Provviri, essa si conclude con la proclamazione degli eletti.
7. Non sono ammesse la partecipazione in Assemblea e l'espressione del diritto di voto per delega.

- Art. 11 -
Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Camera Civile ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento e per l'attuazione degli scopi statutari, essendo di sua competenza tutto ciò che per legge o per Statuto non è espressamente riservato alla competenza dell'Assemblea dei soci.
2. In particolare, il Consiglio Direttivo:
 - a) delibera annualmente l'importo della quota una tantum da versare al momento dell'iscrizione e l'importo del contributo associativo annuo, prevedendone la riduzione di almeno la metà per i giovani associati;
 - b) approva la bozza della relazione del Presidente da presentare all'Assemblea annuale;
 - c) approva la bozza del bilancio preventivo e consuntivo da presentare all'Assemblea annuale;
 - d) delibera la convocazione dell'Assemblea;

- e) delibera l'ammissione e l'esclusione dei soci non onorari;
 - f) propone all'Assemblea l'ammissione di soci onorari;
 - g) vigila sul comportamento dei soci, provvedendo, ove necessario e sentiti gli interessati, ad emanare i necessari richiami orali o, nei casi di maggiore gravità, scritti, avverso i quali il socio può presentare il reclamo di cui all'art. 14, 3° co., lett. b dello Statuto;
 - h) ha facoltà di nominare le Commissioni di studio di cui al successivo articolo 15;
3. Nella prima elezione successiva all'approvazione del presente Statuto il Consiglio Direttivo è composto da sette soci.
4. Nelle successive elezioni, il numero dei Consiglieri varierà, senza necessità di modifica statutaria o di deliberazione alcuna, nei seguenti termini:
- a) sino a cinquanta soci – sette Consiglieri;
 - b) da cinquanta a cento soci – nove Consiglieri;
 - c) oltre i cento soci – undici Consiglieri.
5. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea, resta in carica per tre anni a fare data dalla proclamazione dei suoi componenti; nella sua prima riunione successiva all'elezione elegge al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.
6. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente o, su sua delega anche orale, dal Vice Presidente, mediante convocazione scritta contenente il giorno, l'ora e la sede, nonchè l'ordine del giorno da comunicarsi ai Consiglieri con qualsiasi mezzo cartaceo, elettronico o telematico, almeno 10 giorni prima dell'adunanza. In ipotesi di urgenza è in facoltà del Presidente convocare il Consiglio anche oralmente. In tal caso dell'avvenuta convocazione di tutti i Consiglieri viene dato atto nel verbale della seduta.
7. Il Presidente, o, in caso di sua impossibilità, il Vice Presidente, devono convocare il Consiglio laddove ne faccia richiesta scritta almeno la metà dei suoi componenti, ove siano indicati, a pena di inammissibilità della richiesta, gli argomenti da porre all'ordine del giorno.
8. Il Consiglio si riunisce – di norma – una volta al mese presso lo studio del Presidente o del Vice Presidente. Laddove sia previsto un luogo di riunione diverso, di ciò dovrà essere dato espresso avviso ai Consiglieri nella convocazione.
9. Esso si costituisce validamente con la presenza di almeno la metà dei Consiglieri e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità, il voto del Presidente, o, in sua assenza, del Vice Presidente è considerato doppio.
10. Nel caso di cessazione dalla carica di propri componenti in corso di mandato, purchè non rappresentanti la maggioranza dei componenti del Consiglio, il Consiglio Direttivo potrà cooptare membri sostituivi e le relative delibere dovranno venire ratificate dalla prima Assemblea successiva alla cooptazione. I Consiglieri cooptati decadono col Consiglio che sono stati chiamati ad integrare.
11. Laddove in corso di mandato venga a cessare anticipatamente, per qualsiasi causa, la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio decade ed il Presidente, ovvero, gradatamente, il Vice Presidente, il componente con maggiore anzianità consiliare, quello con maggiore anzianità di iscrizione, o quello maggiore d'età, convoca senza indugio l'Assemblea per nuove elezioni.
12. L'assenza ingiustificata di un Consigliere a più di quattro sedute consecutive del Consiglio comporta l'immediata decadenza dalla carica. Laddove il Consigliere tenga comportamenti od assuma atteggiamenti incompatibili con la carica, egli può essere dichiarato decaduto, su proposta del Consiglio, con delibera dell'Assemblea straordinaria.
13. I lavori del Consiglio sono sommariamente verbalizzati dal Segretario, che sottoscrive ogni verbale con il Presidente e cura la loro conservazione.
14. Libri e registri del Consiglio e, comunque, la documentazione relativa all'associazione, vengono conservati presso lo studio del Presidente a cura del Segretario e del Presidente stesso.

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Camera Civile.
2. Esso convoca il Consiglio Direttivo e ne disciplina le riunioni.
3. E' coadiuvato dal Vice Presidente, che lo sostituisce ad ogni effetto di legge in caso di impedimento, assenza o delega, anche orale, e svolge funzioni organizzative ed operative di concerto con il Presidente.

- Art. 13 -
Segretario e Tesoriere

1. Il Segretario predisponde quanto necessario per l'ordinato svolgimento delle sedute del Consiglio, approntando, in particolare l'ordine del giorno delle singole sedute, verificando la puntualità delle convocazioni e, in genere, preparando i lavori del Consiglio. Provvede, altresì, alla verbalizzazione sommaria delle sedute e cura la raccolta dei verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, che sottoscrive insieme al Presidente.
2. Il Tesoriere cura la gestione economico/finanziaria dell'associazione, verificando, con particolare attenzione la regolarità del versamento delle quote associative da parte degli associati.
3. Egli predisponde il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea.

- Art. 14 -
Collegio dei Proibiviri

1. Il Collegio dei Proibiviri è composto di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea tra i soci eleggibili al Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 5, 2° co., dello Statuto; si applica anche all'elezione dei Proibiviri la disposizione dell'ultimo periodo dell'art. 5, 2° co., appena citato.
2. Esso rimane in carica tre anni a partire dalla loro proclamazione; nella prima riunione nomina, al proprio interno, un Presidente.
3. Il Collegio dei Proibiviri:
 - a) decide sui ricorsi dei soci in materia di esclusione di cui all'art. 4, 8° co., dello Statuto;
 - b) decide sui ricorsi dei soci avverso i richiami di cui all'art. 11, 2° co., lett. g dello Statuto;
 - c) vigila sul rispetto, da parte del Consiglio Direttivo, del presente Statuto, relazionando all'Assemblea in ipotesi di gravi difformità tra i comportamenti tenuti e lo Statuto medesimo.
4. Il ricorso al Collegio dei Proibiviri di cui alle lett. a e b del comma che precede va proposto nel termine perentorio di 30 giorni dalla data dell'atto contestato o dalla comunicazione del medesimo, se esso sia soggetto a comunicazione.
5. Esso deve essere depositato, entro il termine anzidetto presso lo studio del Presidente del Collegio dei Proibiviri, od ivi recapitato a mezzo posta. In caso di invio a mezzo posta, il termine si intenderà rispettato laddove il ricorso sia spedito entro il medesimo. A tale fine farà fede il timbro apposto dall'ufficio di spedizione.
6. Il Collegio dei Proibiviri decide secondo equità e senza formalità di procedura, previa audizione del ricorrente e degli eventuali altri interessati e, comunque, nel rispetto del principio del contraddittorio. La decisione viene resa con delibera irrevocabile resa a maggioranza dei componenti del Collegio dei Proibiviri entro i novanta giorni successivi al deposito del ricorso, sottoposti a sospensione feriale secondo quanto previsto per i termini processuali. Laddove il Collegio dei Proibiviri deliberi di disporre istruttoria, il termine resta sospeso dalla data della deliberazione sino al termine dei singoli atti istruttori deliberati. La decisione viene comunicata al ricorrente a mezzo raccomandata a/r nel domicilio da questi eletto al momento del deposito del ricorso. In difetto di elezione di domicilio, la decisione viene comunicata al ricorrente a mezzo raccomandata a/r nello studio del Presidente del Collegio dei Proibiviri.
7. Avverso le decisioni del Collegio dei Proibiviri è ammesso il rimedio arbitrale di cui all'art. 18 dello Statuto entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione della decisione, decorsi i quali essa diverrà definitiva ed inoppugnabile.

8. Il ricorso al Collegio dei Probiviri non ha effetto sospensivo, ma il Collegio può, ricorrendo gravi e circostanziati motivi, sospendere l'esecutività dell'atto impugnato.

- Art. 15 -
Commissioni di studio

1. E' in facoltà del Consiglio Direttivo nominare una o più commissioni di studio in vista dell'analisi di problematiche particolari, anche composte di non soci.
2. Le Commissioni possono essere individuali o collegiali e, in quest'ultimo caso, il Consiglio Direttivo ne nomina anche il Presidente.
3. In tale ipotesi, il Consiglio assegna alle Commissioni, oltre all'oggetto dell'attività, anche un termine per il deposito di un elaborato illustrativo finale; tale termine può essere prorogato, previa motivata istanza; le commissioni di studio possono essere invitate a relazionare oralmente al Consiglio.
4. In vista della realizzazione di particolari esigenze che richiedano esami di lungo periodo, possono essere costituite commissioni permanenti.
5. Le Commissioni di studio decadono comunque dai loro incarichi con la scadenza del Consiglio Direttivo da cui sono stati nominati.

- Art. 16 -
Patrimonio dell'associazione

1. Il patrimonio della Camera Civile, ente associativo non commerciale ad ogni effetto di legge, è costituito dalle quote versate dai soci al momento dell'iscrizione, dai contributi associativi annui, da tutti i beni mobili ed immobili comunque acquistati o a qualsiasi titolo pervenuti alla Camera Civile, anche per eredità, legato, o donazione.
2. La quota associativa è personale ed è intrasmissibile sia per atto tra vivi che per causa di morte.
3. La quota di iscrizione ed il contributo associativo sono deliberati ogni anno dal Consiglio Direttivo.
4. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o il patrimonio associativo durante la vita della Camera Civile, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
5. Gli avanzi di gestione e qualunque disponibilità di cassa saranno sempre impiegati per la realizzazione delle finalità statutarie o di quelle ad esse direttamente connesse.
6. In caso di dimissioni, di esclusione o di morte dell'associato, non si farà luogo ad alcun rimborso.
7. In caso di cessazione per qualunque causa la liquidazione sarà effettuata da uno o più liquidatori nominati dall'Assemblea, che ne determinerà i poteri. I beni che residueranno dalla liquidazione saranno devoluti ad una o più istituzioni che persegua finalità analoghe a quelle della Camera Civile o fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

- Art. 17 -
Scioglimento e liquidazione

1. Lo scioglimento della Camera Civile è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci, con la maggioranza prevista dall'art. 10, 4° co., dello Statuto che costituisca i 3/5 dei soci fondatori ed ordinari.
2. In tal caso l'Assemblea nomina uno o più liquidatori con l'incarico di devolvere il patrimonio sociale ad altre associazioni con analoga finalità o a fine di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

- Art. 18 -
Clausola arbitrale

1. Qualunque controversia tra soci e tra soci e Camera Civile in ordine alla interpretazione, applicazione, validità ed efficacia dello Statuto o comunque concernente rapporti sociali e/o diritti disponibili derivanti dal presente Statuto o dal rapporto sociale, ivi comprese le decisioni del Collegio dei Probiviri rese ai sensi dell'art. 14, 3° co., lett. a) e b) dello Statuto entro i termini perentori stabiliti dal comma 7° della medesima disposizione, saranno deferiti alla cognizione esclusiva di un arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale di Pesaro, il quale risolverà la controversia secondo equità e senza formalità di procedura, salvo il rispetto del principio del contraddittorio. Il lodo reso dall'arbitro unico non è ulteriormente impugnabile ed è vincolante per le parti come volontà dalla medesime espressa.

- Art. 19 -
Foro competente e clausola finale

1. Fermo ed impregiudicato quanto disposto all'articolo precedente, laddove per qualsivoglia ragione in dipendenza del presente Statuto o, comunque, in dipendenza di fatti, atti o rapporti concernenti la Camera Civile, dovesse essere adita l'autorità giudiziaria, per tutte le relative controversie Foro esclusivamente ed inderogabilmente competente sarà quello di Pesaro.
2. Per quanto non specificatamente disposto nel presente Statuto, troveranno applicazione le norme di legge in materia di associazioni non riconosciute.
F.to BARONCIANI NOVELLA, CECCHINI FRANCESCA, CIANI IRENE, COLI MARIO, COMANDINI PAOLO EMILIO, COMANDINI PETER, DEL PRETE DANilo, GALLERINI MICHELA, GAMBINI GLORIANA, GATTONI DANIELA, GIAMMATTEI MARIA GIOVANNA, GIOVANELLI ELEONORA, LUENTI LUCA, MAGNOTTA ALESSANDRA, MARCELLO NICOLO', MAZZI MARIA RAFFAELA, PALAZZETTI FRANCESCA, PALAZZETTI ALESSANDRO, RAFFAELLI FRANCESCO MARIA, SCILLA CRISTINA, TORCOLACCI BARBARA, VALENTINI FRANCO, VELE ROSELLA, ENRICO CAFIERO notaio sigillo